

CORTE COSTITUZIONALE

Mantenimento in vita, autorizzazioni dal giudice tutelare

Spetta al giudice tutelare autorizzare, caso per caso, l'amministratore di sostegno a rifiutare i trattamenti sanitari di sostegno vitale. La legge sul consenso informato in sanità, e cioè la n. 219/2017, nota anche per il testamento biologico, non ha dato, in relazione ai trattamenti necessari al mantenimento in vita, una delega in bianco a chi è stato incaricato di assistere il disabile. Lo ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza 144 depositata il 13 giugno 2019, che ha salvato l'articolo 3, commi 4 e 5, della legge 219.

Il problema è se l'amministratore di sostegno possa prendere decisioni sui trattamenti sanitari così cruciali e delicate (compresa la scelta di non far curare) senza un intervento del magistrato.

Nel dettaglio la legge 219, in primo luogo, stabilisce che, quando la nomina dell'amministratore di sostegno prevede l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso sanitario è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno o solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere; in secondo luogo, se non c'è un testamento biologico, e se l'amministratore di sostegno rifiuta le cure e il medico le reputa invece appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare.

Lette in un certo modo, le disposizioni sembrano affidare direttamente all'amministratore di sostegno le decisioni sulle cure del soggetto debole: secondo questa impostazione, l'amministratore di sostegno, al quale, in

assenza delle Dat, sia stata affidata la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, ha per ciò solo, sempre e comunque, anche il potere (e, aggiungiamo, la responsabilità enorme) di rifiutare i trattamenti necessari alla sopravvivenza del paziente, senza che il giudice tutelare possa diversamente decidere e senza bisogno di un'autorizzazione di quest'ultimo per manifestare al medico il rifiuto delle cure.

Ma non è così. Come nota la Consulta, la legge non attribuisce automaticamente a ogni amministratore di sostegno, che abbia la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, anche il potere di esprimere o no il consenso informato ai trattamenti sanitari di sostegno vitale.

La decisione del giudice circa il conferimento o no del potere di rifiutare tali cure, continua la pronuncia, non può che essere presa alla luce delle circostanze concrete, con riguardo allo stato di salute del disabile in un dato momento.

Detto altrimenti, le norme censurate si limitano a disciplinare il caso in cui l'amministratore di sostegno abbia ricevuto anche tale potere: spetta al giudice tutelare, tuttavia, attribuirglielo in occasione della nomina, se già in quel momento iniziale ne ricorra l'esigenza, perché le condizioni di salute del beneficiario sono tali da rendere necessaria una decisione sul prestare o no il consenso a trattamenti sanitari di sostegno vitale, oppure successivamente, se il decorso della patologia del beneficiario specificamente lo richieda.

**Antonio
Ciccio Messina**

—© Riproduzione riservata—

